

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 8800-2021 proposto da:

INTRUM ITALY SPA, quale mandataria della INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO

;

- intimati -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 25/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO CATALLOZZI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALDO CENICCOLA che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

RILEVATO CHE:

- con ordinanza depositata il 25 febbraio 2021 il Tribunale di Monza ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'azione revocatoria proposta, ai sensi dell'art. 66, legge fall., dalla Intesa San Paolo s.p.a., anche quale mandataria della Finlombarda s.p.a., per la declaratoria di inefficacia dell'atto con cui Giuseppe aveva disposto a titolo gratuito in favore dei propri figli, Claudia e Marco, la nuda proprietà sulla quota indivisa di comproprietà della casa coniugale e in favore della propria moglie, Flaminia, l'usufrutto sulla suddetta quota;

- il giudice di merito ha riferito che la Corte di appello di Milano aveva annullato il provvedimento di accoglimento della domanda, originariamente proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., per vizio del contraddittorio, in relazione alla mancata partecipazione al giudizio di Marco, all'epoca minorenni, rimettendo la causa al giudice di primo grado;

- ha aggiunto che la causa era stata riassunta anche nei confronti del Fallimento di Giuseppe, nelle more sopravvenuto;

- ha, quindi, ritenuto che la partecipazione al giudizio della curatela fallimentare determinava il radicamento della competenza funzionale del Tribunale di Lecco, quale tribunale fallimentare, attesa la minimalità degli adempimenti processuali ancora validi e la tipologia di regressione del giudizio dal secondo al primo grado, tale per cui l'azione doveva considerarsi proposta *ex novo*;

- avverso tale ordinanza la Intrum Italy s.p.a., nella riferita qualità, propone ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi;
- nessuna delle altre parti del giudizio di merito spiega alcuna difesa;
- il pubblico ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 cod. proc. civ. per aver l'ordinanza impugnata ritenuto che il fallimento del convenuto Giuseppe, benché sopravvenuto nelle more del giudizio, fosse idoneo a modificare l'originaria competenza;
- con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 100 cod. proc. civ., per aver il Tribunale sostenuto che il sopravvenuto fallimento del predetto convenuto facesse venir meno la legittimazione ad agire dell'attore e il suo interesse ad agire;
- il primo motivo è fondato;
- come autorevolmente osservato da questa Corte con la sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 29420 del 17 dicembre 2008, il curatore ha la possibilità di proseguire il giudizio con cui il singolo creditore esercita un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. nei confronti del debitore *in bonis* a seguito del fallimento di quest'ultimo, subentrando nella posizione processuale di tale creditore;
- benché tale subentro comporti anche una qualche modifica oggettiva riflessa dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti, ciò «non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione

della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende»;

- pertanto, laddove all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del *thema probandum*, né sotto quello del *thema decidendum*), deve ritenersi che l'iniziativa del curatore non dia luogo all'esercizio di una nuova azione e, conseguentemente, all'instaurazione di un nuovo giudizio, atteso che le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende, ma si inserisce nell'ambito del giudizio già introdotto dal singolo creditore, che prosegue nel suo svolgimento, e il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova (cfr., altresì, Cass. 4 luglio 2018, n. 17544; Cass. 15 gennaio 2016, n. 614);

- tale conclusione deve tenersi ferma anche nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – il subentro della curatela si è verificato nelle more della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado a seguito di remissione a lui della causa ex art. 354 cod. proc. civ., la quale non determina l'inizio di un nuovo giudizio, ma la prosecuzione, sia pure *ex novo*, del giudizio già pendente;

- una volta escluso che l'iniziativa del curatore dia luogo a un nuovo giudizio deve, altresì, negarsi anche che il sopravvenuto fallimento di uno dei convenuti e il subentro del curatore medesimo costituiscano una vicenda idonea a incidere sulla competenza del giudice, stante l'operatività del principio generale della *perpetuatio jurisdictionis*, previsto dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, essendo privi di rilevanza i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo;

- non è rinvenibile una deroga a tale principio dal disposto dell'art. 66,

secondo comma, legge fall., il quale, nell'individuare il tribunale fallimentare quale giudice competente per le azioni revocatorie ordinarie promosse dal curatore fallimentare, deve intendersi riferito alle cause promosse *ex novo* dal curatore e non a quelle promosse da singoli creditori e già pendenti al momento del fallimento del debitore, in relazione alle quali il curatore decide di subentrare;

- una siffatta conclusione risulta coerente – come evidenziato dalla Procura generale – anche con il principio della ragionevole durata del giudizio, nella parte in cui evita uno spostamento – peraltro non prevedibile – della sede del giudizio in corso di causa e, conseguentemente, pregiudizievole delle esigenze di rapidità e di economicità dei processi, tanto più rilevanti nei casi in cui l'originaria domanda sia stata proposta anche nei confronti di un terzo, rispetto al quale la curatela fallimentare non vanta alcuna pretesa e il creditore che ha introdotto il giudizio è legittimato a proseguire il giudizio nei confronti del litisconsorte non attinto dalla procedura (cfr., sul punto, Cass. 27 ottobre 2015, n. 21810; Cass. 19 aprile 2011, n. 8984);

- all'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo;

- va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Monza, avanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge;

- la regolazione delle spese della presente impugnazione è rimessa al giudice del merito

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; dichiara la competenza del Tribunale di Monza, avanti al quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 novembre 2022.